

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA
SERVIZIO IV TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE PRODOTTI AGROALIMENTARI
U.O. n. 36 RICONOSCIMENTO E TUTELA DEI PRODOTTI DI QUALITA'

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'ELENCO POSITIVO DELLA REGIONE SICILIA DELLE MENZIONI “VIGNA”.

Riferimenti normativi:

Il decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 all'art. 6 comma 8 recita: “La menzione <vigna> o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purchè sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 14 ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l'inizio della campagna vendemmiale 2011/2012.”

Definizioni:

Con il termine “vigna”, da utilizzare nella presentazione e designazione dei vini a DOP, si intende:

- ▲ il toponimo o
- ▲ il nome tradizionale

entrambi riferiti alla superficie vitata dalla quale si ottengono le uve che, coltivate e vinificate secondo le specifiche indicazioni contenute nei relativi disciplinari di produzione, ma, in ogni caso, vinificate separatamente, generano un vino a DOP che si fregia appunto di tale menzione.

In particolare, con **toponimo** si intende il nome proprio del luogo, come desumibile da documentazione cartografica ufficiale. La complessità di applicazione di questo nome nasce dal fatto che quasi sempre il toponimo non ha dei confini topografici o cartografici precisi. E' evidente che un toponimo non è, in generale e considerando la frammentazione fondiaria regionale, attribuibile ad una sola azienda, ma può essere utilizzato da più produttori per più vini a DOP.

Inoltre, per evitare confusione al consumatore, nell'ambito dello stesso vino a DOP, il toponimo che è già utilizzato per denominare una menzione geografica elencata nel relativo disciplinare di produzione, non può essere utilizzato anche per la menzione “vigna”.

Con **nome tradizionale** si intende un nome, anche di carattere storico o di fantasia, utilizzato continuativamente per un congruo periodo di tempo. In particolare, secondo le indicazioni del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in analogia alle disposizioni comunitarie relative alla protezione delle menzioni tradizionali (articolo 35 paragrafo 2 del Reg. CE n. 607/2009), il riconoscimento di una consuetudine d'uso e di riconoscibilità del prodotto mantenuta nel tempo comporta l'uso continuativo del termine per almeno 5 anni. Il nome tradizionale, per sua natura, può essere utilizzato da più produttori per più vini a DOP.

Elenco Regionale delle menzioni “vigna” - documentazione occorrente

Al fine di predisporre l'elenco positivo Regionale delle menzioni “vigna”, i Consorzi, ove presenti, o i Produttori, in caso di assenza di Consorzio, possono presentare istanza a che la menzione “vigna” richiesta venga inserita nell'apposito elenco, utilizzando il **modulo** allegato alle presenti linee guida e trasmettendo in uno anche la **documentazione** necessaria.

Si precisa che:

1. ogni menzione “vigna” proposta deve essere giustificata dal fatto di essere un toponimo o un nome tradizionale;

2. la menzione riferita al toponimo dovrà essere sostenuta con una prova cartografica, con l'indicazione della sua delimitazione territoriale (su base catastale) ed adeguata descrizione dei confini;
3. la menzione riferita al nome tradizionale dovrà essere sostenuta con documenti commerciali, promozionali o etichette che possano dimostrarne l'utilizzo continuativo da parte dell'azienda richiedente per almeno 5 anni.

Tempistica

Le istanze, corredate di fotocopia di valido documento di riconoscimento del richiedente e della documentazione indicata ai punti 2 o 3 del precedente paragrafo, devono pervenire, pena la irricevibilità, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente documento sul sito internet dello scrivente Assessorato.

Entro i successivi 30 (trenta) giorni verranno esaminate, da questa Amministrazione, le domande e la documentazione pervenute entro il termine fissato e, entro il 14 luglio 2012, verrà predisposto l'elenco Regionale positivo delle menzioni "vigna", che verrà pubblicato sul sito di questo Assessorato ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Aggiornamento dell'elenco Regionale menzioni "vigna"

Successivamente all'approvazione del primo elenco positivo Regionale delle menzioni "vigna", questa Regione potrà apportare modifiche e/o integrazioni allo stesso, sulla base di richieste motivate e documentate presentate o dai Consorzi di Tutela o, in assenza di questi, direttamente dai Produttori, entro il 31 maggio di ogni anno.

L'eventuale aggiornamento dell'elenco positivo Regionale delle menzioni "vigna" verrà approvato entro il 14 luglio di ogni anno.

F.to Il Dirigente Generale
Rosaria Barresi